|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

DECRETO-LEGGE 30 aprile 2020, n. 28

Misure urgenti per la funzionalita' dei sistemi di intercettazioni di

conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di

ordinamento penitenziario, nonche' disposizioni integrative e di

coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e

contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta

Covid-19. (20G00046)

(GU n.111 del 30-4-2020)

 Vigente al: 1-5-2020

Capo I
Misure urgenti in materia di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, di ordinamento penitenziario e disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile

 Art. 4

 Disposizioni integrative e di coordinamento

 in materia di giustizia amministrativa

 1. All'articolo 84, commi 3, 4, lettera e), 5, 9, e 10 del

decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «30 giugno 2020» sono

sostituite con «31 luglio 2020». A decorrere dal 30 maggio e fino al

31 luglio 2020 puo' essere chiesta discussione orale con istanza

depositata entro il termine per il deposito delle memorie di replica

ovvero, per gli affari cautelari, fino a cinque giorni liberi prima

dell'udienza in qualunque rito, mediante collegamento da remoto con

modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva

partecipazione dei difensori all'udienza, assicurando in ogni caso la

sicurezza e la funzionalita' del sistema informatico della giustizia

amministrativa e dei relativi apparati e comunque nei limiti delle

risorse attualmente assegnate ai singoli uffici. L'istanza e' accolta

dal presidente del collegio se presentata congiuntamente da tutte le

parti costituite. Negli altri casi, il presidente del collegio valuta

l'istanza, anche sulla base delle eventuali opposizioni espresse

dalle altre parti alla discussione da remoto. Se il presidente

ritiene necessaria, anche in assenza di istanza di parte, la

discussione della causa con modalita' da remoto, la dispone con

decreto. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da

remoto, la segreteria comunica, almeno un giorno prima della

trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalita' di collegamento. Si

da' atto a verbale delle modalita' con cui si accerta l'identita' dei

soggetti partecipanti e la libera volonta' delle parti, anche ai fini

della disciplina sulla protezione dei dati personali. Il luogo da cui

si collegano i magistrati, gli avvocati e il personale addetto e'

considerato udienza a tutti gli effetti di legge. In alternativa alla

discussione possono essere depositate note di udienza fino alle ore 9

antimeridiane del giorno dell'udienza stessa o richiesta di passaggio

in decisione e il difensore che deposita tali note o tale richiesta

e' considerato presente a ogni effetto in udienza. Il decreto di cui

al comma 2 stabilisce i tempi massimi di discussione e replica.

 2. Il comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante le norme di attuazione al

codice del processo amministrativo, e' sostituito dal seguente: «1.

Con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il

Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente

in materia di trasformazione digitale e gli altri soggetti indicati

dalla legge, che si esprimono nel termine perentorio di trenta giorni

dalla trasmissione dello schema di decreto, sono stabilite, nei

limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a

legislazione vigente, le regole tecnico-operative per la

sperimentazione e la graduale applicazione degli aggiornamenti del

processo amministrativo telematico, anche relativamente ai

procedimenti connessi attualmente non informatizzati, ivi incluso il

procedimento per ricorso straordinario. Il decreto si applica a

partire dalla data nello stesso indicata, comunque non anteriore al

quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.».

 3. A decorrere dal quinto giorno successivo a quello della

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo decreto adottato dal

Presidente del Consiglio di Stato di cui al comma 1 dell'articolo 13

dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come

modificato dal comma 2 del presente articolo, e' abrogato il decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri 16 gennaio 2016, n. 40. E'

abrogato il comma 2-quater dell'articolo 136 dell'allegato 1 al

decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il codice del

processo amministrativo.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |